



**CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

---

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE  
DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA**

*(approvato con delibera del 22 aprile 2013,  
modificato con delibere del 23 giugno 2014, 9 marzo 2016 e 21 settembre 2016)*

**il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**

**premess**

- che è costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna un fondo di solidarietà a favore degli iscritti;
- che all'uopo ogni anno è prevista nel bilancio una somma pari al 2% dei contributi di iscrizione versati nell'anno precedente;
- che occorre regolamentare le condizioni e modalità per l'erogazione delle somme accantonate nel fondo di solidarietà;

**delibera:**

- 1) l'erogazione di somme dal fondo di solidarietà è deliberata su domanda degli interessati come di seguito individuati e in conformità ai criteri di massima enunciati nel presente Regolamento;
- 2) le somme del fondo di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di chi versa in stato di bisogno – inteso come situazione di grave difficoltà economica per eventi straordinari, involontari e non prevedibili

– anche in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti;

3) beneficiari sono gli iscritti all'Ordine Forense di Bologna, anche se titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, in regola con il contributo annuo d'iscrizione, a eccezione delle annualità nelle quali si è manifestato lo stato di bisogno, gli ex iscritti cancellati in via amministrativa da non più di dieci anni, i familiari di iscritti defunti; si intendono come familiari il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti di primo e secondo grado e i soggetti indicati nell'art. 433 c.c., se e in quanto a carico del defunto;

4) l'erogazione prevista per i familiari, come sopra individuati, è corrisposta a un solo richiedente per nucleo familiare, anche se riguarda più componenti, e in presenza di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00;

5) l'erogazione a chi versa in stato di bisogno, come sopra definito, è deliberata dal Consiglio dell'Ordine su domanda dell'interessato, tenuto conto anche di criteri di meritevolezza, quali a titolo esemplificativo: non avere riportato condanne irrevocabili per delitti non colposi commessi nei dieci anni precedenti alla domanda e non avere riportato sanzioni disciplinari irrevocabili per condotte poste in essere nei dieci anni precedenti alla domanda;

6) la domanda per la concessione dell'erogazione è presentata al Consiglio dell'Ordine, in via telematica o cartacea, corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia dell'istante;

- modelli dichiarativi fiscali dell'istante e dei componenti il nucleo familiare dai quali risultino i redditi, anche soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente;

- nei casi in cui lo stato di bisogno sia determinato da malattia o infortunio, deve essere altresì allegata idonea certificazione medica e copia della documentazione relativa alle spese mediche sostenute.